

**LETTERA DA FIMMG PROVINCIALE A RISPETTIVE ASL  
FIRMATE ANCHE DAGLI ISCRITTI PER INTERRUZIONE  
TERMINI PRESCRIZIONE**

**(da mettere su carta intestata della sezione provinciale )**

Roma, 12 Marzo 2010

RACCOMANDATA R.R.

**Al Direttore Generale della**  
ASL RM  
p.c. Al Presidente della Regione Lazio

L'Art. 59, lettera a) co. 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale del 23.3.2005 prevede espressamente: "2. *Esaurendosi l'incremento della quota capitaria legata all'anzianità di laurea del medico, questo è trasformato, limitatamente ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato all'entrata in vigore del presente Accordo, in assegno individuale non riassorbibile, che viene riconosciuto al medico per anzianità di laurea e carico assistenziale, dal 1 Gennaio 2005. L'importo di tale assegno è determinato dalla moltiplicazione del numero totale degli assistiti in carico per il valore tabellare definito dall'incrocio tra l'anzianità del medico e la fascia determinata dal numero di assistiti in carico, secondo la seguente tabella:*

	da 0 a 13	da 13 a 20	aa oltre 20	Oltre 27
fino a 500 assistiti	13,73	15,56	17,26	18,46
fino a 600	11,50	13,19	14,98	16,21
fino a 700	9,10	10,82	12,61	13,83
fino a 800	7,54	9,05	10,86	12,10
fino a 900	5,96	7,75	9,50	10,75
fino a 1000	4,94	6,75	8,53	9,74
fino a 1100	4,10	5,91	7,67	8,91
fino a 1200	3,42	5,20	6,99	8,23
fino a 1300	2,84	4,63	6,43	7,65
fino a 1400	2,35	4,15	5,93	7,14
oltre 1400	1,91	3,70	5,49	6,73

3. *I medici di cui al presente comma hanno diritto, fino alla cessazione del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all'assegno individuale, così come determinatosi al 31.12.2005; 4. Con decorrenza dal 1 gennaio 2004 è istituito, in ogni ASL, il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote*

*capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo; 5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici”.*

Nonostante quanto disposto dal richiamato articolo, dobbiamo rilevare che codesta ASL, nonostante i ripetuti solleciti, non ha ancora provveduto ad incrementare il fondo, così come convenzionalmente stabilito.

Ritenendo detto comportamento un'aperta violazione di quanto stabilito dall'Accordo siamo costretti ad invitarVi, ad ogni fine ed effetto di legge, a voler immediatamente dare corso a quanto stabilito dall'art. 59 ACN 23.3.2005, avvertendoVi che, trascorso inutilmente il termine di giorni 15 dal ricevimento della presente, procederemo, senza ulteriore avviso, a richiedere la tutela legale dei diritti e delle ragioni della categoria dei medici di famiglia e dei singoli iscritti che sottoscrivono la presente per accettazione e conferma.

Valga la presente anche ai fini interruttivi della prescrizione.

Con distinti saluti

Il Segretario Provinciale FIMMG

I singoli medici iscritti

-----  
Indicare: Nome e cognome,  
data di nascita, CF,